

S.A.A.T.

Servizio Affidato e Adozioni Territoriale

(approvato con Verbale CDA n. 43 del 18/06/2024)

PREMESSA

La nostra legislazione riconosce il ruolo centrale della famiglia nella crescita di ciascun bambino, tutelandone il diritto ad essere amato e accudito dai propri genitori.

La legge 28 marzo 2001, n. 149, sancisce il principio che “il minore ha il diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia”, sottolineando che “le condizioni d’indigenza dei genitori non possono essere d’ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”.

Tale diritto, tuttavia, incontra un limite qualora la vita offerta dai genitori sia inadeguata al normale sviluppo psico – fisico dei bambini. Nelle situazioni in cui il disagio familiare influisce negativamente sul benessere e sulla sicurezza del minore, la legge prevede la possibilità di allontanare il bambino dalla sua famiglia, sia in modo temporaneo attraverso l’affido, sia in modo definitivo attraverso l’adozione. E’ possibile, dunque, ricorrere ad:

- una famiglia adottiva, se si verifica una situazione di totale abbandono morale e materiale;
- una famiglia affidataria, in caso di impossibilità temporanea della famiglia di origine;
- una comunità di tipo familiare in attesa di una delle soluzioni precedentemente citate.

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore (della legge 4 maggio 1983 n. 184 comma 5).

DIFFERENZA TRA AFFIDO E ADOZIONI

L’adozione e l’affido familiare sono due diverse modalità attraverso cui un bambino può essere inserito all’interno di una famiglia che non sia quella biologica. Entrambe queste possibilità hanno lo scopo di garantire il benessere del minore, ma presentano delle differenze fondamentali.

L’adozione è un processo legale attraverso il quale una persona o una coppia assume la responsabilità genitoriale permanente su un bambino che diventa legalmente membro della nuova famiglia e assume il cognome dei genitori adottivi. I legami legali con i genitori biologici vengono interrotti e i genitori adottivi assumono tutti i diritti e le responsabilità legali come se fossero i genitori biologici.

L’affido familiare, invece, è un accordo temporaneo in cui una persona o una coppia si prende cura di un bambino, quando i genitori biologici non riescono, per vari motivi, a garantire il benessere e la sicurezza del minore. L’affidamento può durare per periodi più o meno lunghi e può essere volontario o imposto dalle autorità competenti. Durante l’affidamento, i genitori biologici mantengono ancora i diritti e le responsabilità legali sul minore, anche se possono essere limitati o sospesi a seconda delle circostanze. I contatti con la famiglia d’origine sono obbligatori e,

generalmente, permangono, anche se possono essere sospesi per periodi di tempo più o meno lunghi. L'obiettivo principale dell'affido familiare è di offrire un ambiente stabile e sicuro al bambino fino a quando la situazione dei genitori biologici non migliori e vi sia la possibilità di un rientro del minore all'interno della famiglia d'origine. A differenza dell'adozione, anche le persone single, con o senza figli, possono presentare domanda di affido.

COSA E' IL S.A.A.T.

Il S.A.A.T., Servizio Affido e Adozioni Territoriale dell'Azienda Consortile Agro Solidale, Ambito S01_3, fornisce informazioni utili ai cittadini che intendono presentare la domanda per l'adozione nazionale e internazionale, illustra le procedure e segue i percorsi socio-psicologici che attengono al progetto adottivo con lo scopo sia di tutelare il minore e i suoi diritti sia di stimolare la coppia a prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti in rapporto al ruolo genitoriale. Si occupa, inoltre, dell'affido familiare, accogliendo le richieste dei cittadini che danno disponibilità a diventare affidatari (legge 149/01), attivando per gli stessi un percorso formativo orientato all'inserimento in una banca dati di persone idonee all'affido di minori.

Il SAAT, in riferimento all'adozione, persegue principalmente le seguenti finalità:

- ✓ Promuove ed assicura il ruolo dell'adozione nell'ottica della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'accoglienza finalizzata a garantire al bambino adottato un ambiente familiare idoneo per la sua crescita e il suo sviluppo.
- ✓ Assicura un servizio di sostegno e di supporto a coloro che presentano disponibilità all'adozione e alle coppie adottive nel periodo dell'affidamento pre-adottivo e nel post-adozione, facilitando l'iter procedurale obbligatorio, nel rispetto della privacy, in tempi ridotti.
- ✓ Attiva e promuove una rete con le strutture e i servizi territoriali (sociali, educativi, specialistici) per conseguire il miglior inserimento del minore nel nuovo contesto e per offrire ai genitori e al bambino i necessari supporti per specifiche esigenze/difficoltà.

Il SAAT, in riferimento all'affido, persegue principalmente le seguenti finalità:

- ✓ Promuove e diffonde la cultura dell'affido.
- ✓ Realizza l'anagrafe degli affidatari e la banca dati delle famiglie affidatarie.
- ✓ Promuove e facilita la deistituzionalizzazione dei minori.
- ✓ Predispone un progetto educativo individualizzato teso al recupero del nucleo familiare di origine del minore.

L'EQUIPE DEL SAAT

L'equipe multidisciplinare del S.A.A.T. è costituita da:

- un coordinatore
- un'assistente sociale
- due psicologi
- un'educatrice

DOVE SI TROVA IL SAAT

La sede del SAAT dell'Azienda Consortile Agro Solidale è situata in Via Pittoni, n. 1 a Pagani ed è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

CONTATTI

E' possibile contattare il SAAT:

- ✓ al numero 081/18658057, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- ✓ all'indirizzo mail: info@agrosolidale.it
- ✓ all'indirizzo pec: agrosolidale@pec.it

S.A.A.T. Servizio Affidato e Adozioni Territoriale

SEZIONE I

REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI

Azienda Consortile Agro Solidale
Ambito Territoriale S01_3

INDICE

Art. 1 Riferimenti Legislativi

Art. 2 Definizione e finalità

Art. 3 Obiettivi

Art. 4 Soggetti coinvolti nel progetto di affido

Art. 5 Modalità dell'affidamento familiare

Art. 6 Tipologie di affido

Art. 7 Conoscenza dei candidati all'affidamento familiare

Art. 8 Gestione e competenze

Art. 9 Progetto di affido familiare

Art. 10 Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari

Art. 11 Quote da riconoscere come contributo economico

Art. 12 Conclusione dell'affidamento familiare

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Art. 14 Norma di rinvio

Art. 1 Riferimenti Legislativi

Il presente regolamento disciplina l'affido ai sensi delle seguenti normative:

- Legge 4 Maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- Legge 28 Marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
- Legge 19 Ottobre 2015, n. 173, riguardante le "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare";
- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Regolamento n. 6 del 18 dicembre 2006 emanato dal Presidente della Regione Campania recante norme in materia di "Regolamento concernente i servizi residenziali e semi-residenziali per anziani, persone diversamente abili e minori";
- Regolamento n.4 del 7 aprile 2014 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 644 del 30 aprile 2004 che dispone norme in materia di "Linee di indirizzo in materia di abuso e maltrattamento";
- Deliberazione n. 2111 del 22 dicembre 2006 che dispone norme in materia di "Azioni Regionali per l'Infanzia, l'Adolescenza e le Responsabilità Familiari. Contrasto alle Istituzionalizzazioni dei minori in difficoltà personali e/o socio familiari. Sostegno affido temporaneo";
- Linee di indirizzo nazionali per l'Affidamento Familiare del 2012.

Art. 2 Definizione e finalità

Il presente documento disciplina le procedure, il funzionamento ed i compiti del Servizio di Affidamento Familiare dei minori, messo in atto dall'Azienda Consortile Agro Solidale, Ambito Territoriale S01_3.

L'affidamento familiare garantisce al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un inserimento in struttura comunitaria.

L'affidamento familiare, di norma temporaneo, prevede il collocamento presso una famiglia o una persona affidataria ritenuta in grado di provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato.

Durante il periodo di affido familiare, il bambino rimane di norma in contatto con i suoi genitori o con la famiglia di origine. La famiglia affidataria, intanto, deve assicurare al minore il mantenimento materiale, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive, rispondendo dunque a tutte le sue esigenze materiali e psicologiche in attesa che la famiglia originaria torni ad essere in

grado di assolvere ai propri compiti di accudimento e cura. L'affido presuppone la possibilità di favorire un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla famiglia di origine del minore in modo da consentirne, in caso positivo, il ricongiungimento ed il rientro nel contesto familiare di provenienza. Nel momento in cui il bambino torna presso i suoi genitori, gli affidatari hanno diritto a mantenere i rapporti con lui.

L'affidamento familiare, dunque, ha lo scopo di rispondere al "diritto del minore a vivere, crescere, ed essere educato nell'ambito di una famiglia (...), quando la famiglia naturale non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione" (Legge 149/01, art. 1, commi 4 e 5).

Di solito sono i Servizi sociali che stabiliscono la necessità di affidare temporaneamente un minore a una famiglia diversa da quella di origine. In alternativa, può essere il Tribunale per i minorenni a disporre per decreto l'allontanamento del bambino dai suoi genitori o tutori.

La legge prevede che si cerchi un affidatario prima tra i familiari del minore, e solo in mancanza di una soluzione praticabile si può procedere con l'affidamento a degli estranei. Se neanche questa opzione si rivela praticabile, il bambino viene affidato a una comunità di assistenza.

L'inserimento in una comunità di tipo familiare è previsto unicamente:

- nei casi in cui il minore rifiuti il collocamento temporaneo presso un'altra famiglia;
- nei casi di minori (neonati) per i quali si prospetti un inserimento rapido in pre-adozione;
- nei casi in cui l'incertezza di un procedimento giudiziario in corso renda auspicabile non creare legami di attaccamento forti (affidamento a rischio giuridico);
- nei casi in cui l'affidamento familiare appaia seriamente controindicato rispetto alle esigenze e criticità del minore.

Art. 3 Obiettivi

Gli obiettivi generali da perseguire sono:

- Il sostegno e la tutela ai minori in carenza di protezione familiare;
- La rimozione delle cause o degli ostacoli che hanno determinato l'allontanamento dalla famiglia di origine;
- Una valida e significativa alternativa all'istituzionalizzazione;
- Il ricongiungimento del minore con il proprio nucleo di origine, una volta superate le difficoltà che ne hanno determinato l'allontanamento;
- La diffusione della cultura dell'affidamento familiare nelle comunità territoriali attraverso iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica mirate alla realizzazione di una banca dati delle famiglie affidatarie, alle quali vanno assicurate informazione, formazione e sostegno, anche in collaborazione con le Associazioni e reti di famiglie affidatarie presenti sul territorio.

Art. 4 Soggetti coinvolti nel progetto di affido

a) I minori

L'affidamento familiare può essere disposto in favore di minorenni residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Consortile Agro Solidale, siano essi di nazionalità italiana o straniera.

Può essere attivato altresì:

- a favore di minori stranieri non accompagnati;
- a favore di minori in situazioni di emergenza che richiedano una immediata tutela del minore (ex art. 403);
- in tutti i casi in cui l'Azienda Consortile Agro Solidale sarà tenuta ad intervenire in situazione di emergenza a favore di un minore non residente presente sul territorio; in questo caso verrà successivamente interpellato il Comune di effettiva residenza del minore, al fine di attivare la diretta presa in carico e responsabilità del Servizio Sociale territoriale competente nel prosieguo delle azioni di tutela avviate.

Il minore è protagonista del Progetto di affido: in ogni fase deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al Progetto di affido. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel corso del procedimento che coinvolge le Autorità Giudiziarie competenti, deve essere sentito in sede di udienza il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il minore ha diritto inoltre a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, laddove non vi siano motivazioni contrarie, tenuto conto delle disposizioni delle Autorità Giudiziarie competenti.

b) Il nucleo familiare d'origine

Per nucleo familiare d'origine si intende la coppia già titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Nell'ipotesi in cui emerga una situazione di temporanea difficoltà, i Servizi Socio-Sanitari preposti sono deputati a:

- rilevare le eventuali disfunzioni genitoriali;
- effettuare una valutazione sulle capacità residue;
- verificare i margini di recuperabilità;
- fornire prognosi.

Nel percorso di valutazione/verifica/sostegno alla genitorialità il nucleo familiare d'origine verrà coinvolto, a seconda della specificità di ciascuna situazione, nel progetto d'affido con le seguenti finalità:

- recupero delle capacità genitoriali;
- miglioramento delle condizioni di vita;
- superamento di condizioni di difficoltà.

Per talune situazioni il lavoro con il nucleo familiare d'origine potrebbe coinvolgere, oltre alla coppia genitoriale, anche gli altri parenti, entro il IV grado, che abbiano rivestito o possano rivestire un ruolo significativo per il minore.

b.1) Gli impegni della famiglia di origine

La famiglia di origine è chiamata a:

- collaborare attivamente con i Servizi Sociali e con la famiglia affidataria per una positiva evoluzione del Progetto di affido;
- attenersi alle eventuali prescrizioni delle Autorità Giudiziarie competenti;
- aderire al Progetto di affidamento predisposto dai Servizi Sociali con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- rispettare i limiti e le modalità stabilite per il diritto di visita e modalità relazionale o per l'incontro con il proprio figlio;
- contribuire, in base alle proprie responsabilità e possibilità, alle spese personali del minore;
- partecipare agli interventi diretti a risolvere le criticità che hanno determinato la necessità dell'affidamento.

Il coinvolgimento della famiglia d'origine avverrà con modalità diverse in base alla specifica tipologia di affidamento:

1. Qualora si tratti di affidamento consensuale, si prevede che entrambi i genitori sottoscrivano formalmente il loro consenso all'affidamento medesimo.
2. Qualora l'affidamento sia disposto dalle Autorità Giudiziarie competenti e non sia consensuale, i Servizi Sociali si adopereranno per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, l'adesione e la collaborazione della famiglia d'origine del minore, per un sereno svolgimento del progetto.

b.2) I diritti della famiglia di origine

La famiglia d'origine, salvo diverse prescrizioni delle Autorità Giudiziarie o valutazioni dei Servizi Sociali competenti, ha diritto a:

- essere informata sulle finalità del Progetto di affido;
- ottenere informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria e, se ritenuto opportuno, conoscere la famiglia affidataria;
- mantenere validi e significativi rapporti con il minore, rispettando le indicazioni inerenti la progettualità predisposta;
- essere sostenuta dai Servizi Sociali, con appropriati aiuti ed interventi, al fine di concorrere al superamento delle difficoltà e criticità che hanno determinato la contingente rilevazione dell'inadeguatezza genitoriale, che ha comportato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario.

c) La famiglia affidataria

Per famiglia affidataria si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola.

Con i termini “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario” si intende quindi comprendere entrambe le possibilità.

c.1) Gli impegni della famiglia affidataria

Ai sensi dell’art.5, comma 1 della legge 149/2001, i compiti attribuiti ai soggetti affidatari nei confronti del minore durante il periodo di affidamento, sono i seguenti:

- accogliere il minore presso di sé e provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile, o del tutore, che opera secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità affidante. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con l’autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.” (Legge 149/01, art. 5)
- curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, nel rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria, secondo quanto concordato con l’equipe affido del S.A.A.T., secondo le indicazioni contenute nel progetto di affido;
- assicurare la massima discrezione, riservatezza e rispetto circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- collaborare con gli specialisti del Servizio Sociale, l’equipe affido del S.A.A.T. e ove possibile con la famiglia di origine;
- attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine/tutore, e concordare gli interventi non urgenti con gli operatori;
- garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale e sociale;
- garantire il rispetto di usi e tradizioni civili o religiose, proprie della famiglia d’origine, che non siano in conflitto con le normative vigenti;
- partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto di affido;
- partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all’affidamento e di promozione di una cultura dell’infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.

c.2) I diritti della famiglia affidataria

La famiglia affidataria ha diritto ad essere:

- informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti all’affidamento familiare;

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

- accuratamente “abbinata”, ovvero selezionata considerando le caratteristiche del minore da affidare, della sua famiglia di origine e del progetto di affido, in termini di compatibilità con le specifiche qualità della famiglia affidataria;
- informata della situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- messa a conoscenza dei contenuti del Progetto di affido;
- ascoltata nelle fasi di verifica del Progetto stesso;
- sostenuta dagli Operatori referenti socio-sanitari, nonché da parte dell’Equipe Affido;
- tutelata nella propria riservatezza.

Art. 5 Modalità dell’affidamento familiare

In merito alle modalità si può parlare di:

- **Affidamento consensuale:** viene disposto dal Servizio Sociale avendo acquisito specifico consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale. Prevede la sottoscrizione condivisa di un dispositivo di affidamento, correlato ad un Progetto di affido, da parte della famiglia d’origine, della famiglia affidataria e degli operatori referenti del caso. Nell’ipotesi in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo superiore ai 6 mesi a chi non sia parente entro il IV grado, ne viene data comunicazione ai sensi di legge al Giudice Tutelare territorialmente competente, che ha facoltà di ratificare il Provvedimento di affido per renderlo esecutivo. Nel dispositivo di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero delle difficoltà emerse nella famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi e può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore. La disciplina di questa tipologia di affido è contenuta all’Art. 4 della Legge 4 Maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 28 Marzo 2001 n. 149.

- **Affidamento giudiziario:** viene disposto, a tutela del minore, dal Tribunale per i Minorenni con Decreto di Affidamento giuridico al Servizio Sociale che predispone il Progetto individualizzato indipendentemente dal consenso o meno della famiglia d’origine (L. 149/2001 Art.1, c.2)

Art. 6 Tipologie di affido

L’affidamento familiare può avere una doppia valenza:

- **di prevenzione** nei casi in cui si ravvisano degli indicatori disfunzionali relativi all’esercizio della genitorialità;

- **di riparazione** nelle situazioni in cui è in atto la disfunzione genitoriale in danno al minore. Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifesta.

L’affidamento familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali:

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione dell'ipotesi di rientro nella famiglia d'origine.

Resta inteso che l'affidamento familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva sul territorio italiano del nucleo familiare d'origine.

In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse.

L'affidamento familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base di norme e bisogni presenti nella realtà familiare del minore:

Affidamento residenziale intra-familiare o a parenti: *consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado (famiglie o single). Tale forma di affidamento, di fatto, non richiede alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario in quanto la disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra loro un vincolo di parentela è espressione di solidarietà e un obbligo indicato dall'art. 433 del C.C.*

Se l'affidamento intra-familiare è consensuale e non superiore a sei mesi, la legge non prevede segnalazione all'autorità giudiziaria. Deve invece essere fatta la segnalazione al G.T. (Giudice Tutelare) qualora lo stesso si dovesse protrarre oltre i sei mesi.

Si può ricorrere a questa forma di affidamento nel caso in cui i soggetti, resisi disponibili all'interno del contesto allargato, non evidenzino situazioni di rilevante disagio personale, dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo-relazionale e materiale, siano disponibili a collaborare con i servizi e non si rilevi la presenza di elevata conflittualità con la famiglia d'origine.

Affidamento residenziale etero familiare: *consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale (single), che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine del minore.*

Si ricorre all'affidamento etero-familiare quando non ci sono i presupposti di cui al paragrafo precedente e/o qualora i soggetti resisi disponibili all'interno della famiglia allargata del minore presentino situazioni di disagio personale e/o familiare significativi, oppure non dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo-relazionale e materiale o, ancora, nell'eventualità che vi siano dinamiche relazionali conflittuali o disfunzionali con la famiglia di origine del minore, potenzialmente lesive rispetto all'esigenza di tutela dello stesso.

L'affidamento può essere sia consensuale che non consensuale con la famiglia di origine. Nel primo caso è sufficiente che venga comunicato al Giudice Tutelare. Nel secondo caso, invece, se il minore è già oggetto di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni è necessario un provvedimento giudiziario, altrimenti dovrà essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il T.M., che ne curerà la trasmissione al Tribunale per i Minorenni.

Affidamento part-time (o diurno o di appoggio familiare): *per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia di origine e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata e/o per alcuni giorni della settimana.*

Tale tipo di affidamento può essere utilizzato per minori che non necessitano di un allontanamento dal loro nucleo familiare di origine.

È una forma flessibile di tutela, finalizzata ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare di origine, attuando anche tutti gli interventi di supporto/assistenza utili allo stesso. Questa forma flessibile di servizio consiste nell'accoglienza dei minori presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del progetto predisposto a sostegno della famiglia di origine e per la tutela del minore.

In questa tipologia di affidamento se il minore è oggetto di un procedimento presso il T.M. sarà necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o del tutore se verso i genitori sono stati adottati provvedimenti limitativi della genitorialità.

Affidamento omoculturale: *questa tipologia di affidamento rappresenta la possibilità per i minori stranieri di incontrare una famiglia a loro omologa culturalmente e che si assuma la responsabilità di accoglierli in un momento difficile della loro vita.*

Sostanziale in questa tipologia di affidamento è il concetto di mediazione che ha una molteplicità di sfumature come quella linguistica, abitativa, alimentare, religiosa ed anche esistenziale.

Affido di giovani maggiorenni (etero familiare): quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età (non oltre il 21°) per completare il cammino educativo e di crescita intrapreso.

Inoltre, in merito alla durata dell'affido si può parlare di:

- **Affido in emergenza:** avvio entro le 24/48h e con durata di norma entro i 45 gg;
- **Affido a breve/medio termine:** di norma entro i 6 mesi e/o con un arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine con tempistiche verosimilmente prevedibili;
- **Affido a lungo termine:** di norma fino a 2 anni, eventualmente prorogabili in base alla tipologia di provvedimento vigente e alla specificità della progettualità in atto.

Art. 7 Conoscenza dei candidati all'affidamento familiare

Per diventare affidatari non esistono vincoli a priori e non è necessario possedere specifici requisiti oggettivi (età, istruzione, reddito). Possono diventare famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ed anche persone singole, valutate dai Servizi in grado di svolgere un progetto di affido o di affiancamento solidale concordato con i Servizi stessi e che scelgano di accogliere un bambino o eventualmente dei fratelli.

Agli affidatari è richiesta la disponibilità a collaborare con i Servizi e con la famiglia di origine del minore.

Si prevede una fase di conoscenza delle persone, che si candidano all'affidamento familiare al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino e della sua famiglia e a rilevare il vantaggio evolutivo del suo futuro ingresso nel nucleo affidatario.

Vengono realizzati pertanto un percorso di conoscenza ed una indagine psicosociale sui candidati affidatari rispetto a tre aree:

1. Le dinamiche familiari, i valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, la disponibilità al confronto e al mutuo-aiuto, ecc.
2. Gli elementi rilevanti della storia individuale e familiare, della storia dei figli naturali, con una specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni;
3. Le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare e amicale;
4. La fase di conoscenza comprende alcuni incontri individuali (affidatari-operatori), almeno una visita domiciliare, e, in conclusione, una restituzione alla famiglia nella quale vengono condivisi i contenuti emersi e viene proposto un primo orientamento alla scelta.

Art. 8 Gestione e competenze

a) L'Equipe affido del S.A.A.T.

L'equipe affido del S.A.A.T. referente per i comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno, composta da un Coordinatore, un'Assistente Sociale, due Psicologi ed un Educatore, svolge le seguenti funzioni.

- 1) Relativamente alla promozione dell'affido:
 - collabora con gli Enti Locali, con le Scuole, con le Associazioni di volontariato e con il Privato sociale, per iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza a favore di tutto il territorio di competenza;
 - collabora per la predisposizione di materiale finalizzato alla promozione e alla sensibilizzazione all'accoglienza, utile per tutto il territorio di competenza.
- 2) Relativamente alle famiglie disponibili all'accoglienza:
 - promuove e gestisce i corsi di in-formazione per le famiglie disponibili all'affido familiare e all'accoglienza.
- 3) Relativamente al percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:
 - seleziona e forma le famiglie affidatarie valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza ed un lavoro di in-formazione individuale e/o di gruppo, riguardo agli aspetti giuridici, sociali, educativi e psicologici dell'affidamento familiare.
- 4) Fermo restando che la titolarità del caso è sempre in capo al Servizio Sociale di competenza del minore, relativamente all' "abbinamento" e al progetto di affido:
 - collabora con gli Operatori referenti nella formulazione del Progetto di Affidamento;

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

- individua la famiglia affidataria valutata come più adeguata a rispondere alle esigenze del minore;
 - sostiene la famiglia affidataria prima, durante e dopo l'affido;
 - partecipa ai momenti di verifica con gli Operatori, laddove necessario.
- 5) Relativamente alle azioni di sistema:
- organizza una banca dati delle famiglie affidatarie e collabora con i Servizi del territorio e con il Coordinamento Affidato a livello provinciale per il monitoraggio del fenomeno.

b) Presa in carico e attivazione dell'equipe integrata del S.A.A.T.

Le procedure operative previste dal presente regolamento prevedono avvio quando, nell'ambito di un processo di aiuto ad un nucleo familiare, l'ipotesi di affido cominci ad apparire come opportuna e produttiva.

L'equipe del S.A.A.T. verrà attivata dall'Assistente Sociale territorialmente competente che ha in carico il nucleo familiare e che da quel momento ne farà parte integrante.

La modalità di attivazione dell'equipe integrata avviene attraverso l'invio al Coordinatore del S.A.A.T. di una richiesta di valutazione congiunta da parte dell'Assistente Sociale referente del caso. L'Equipe integrata procede alla valutazione, all'analisi psico-sociale ed alla definizione dei tempi di attuazione del Progetto Affidato.

La conoscenza delle esigenze del minore guiderà l'equipe nell'individuazione della famiglia maggiormente rispondente al profilo dei bisogni rilevati.

Il percorso si snoda secondo le seguenti fasi:

1. Elaborazione di una prima valutazione di macro- obiettivo, che stabilirà il percorso più adeguato al caso;
2. Individuazione del potenziale nucleo ospitante e relativa convocazione per un primo confronto sul caso. Particolare cura sarà riservata alla valutazione delle richieste di affido intra-familiari; ponendo attenzione in particolare ai casi in cui l'inadeguatezza genitoriale dovesse risultare generata, e/o fortemente condizionata dalle dinamiche negative della famiglia d'origine. O, qualora, il contesto relazionale e di solidarietà della famiglia risulti essere stato carente o assente nelle fasi che hanno determinato la condizione che porta all'affido. In tali casi sarà privilegiato l'affido extra-familiare;
3. La famiglia individuata, una volta accettato l'Affido, per la piena responsabilità che le riconosce la legge, sia quella nazionale che quella regionale, collaborerà con l'equipe integrata, relativamente ai contenuti, alle modalità e ai tempi.

Art. 9 Progetto di affido familiare

Per progetto di affido si intende la programmazione degli interventi di aiuto e sostegno al minore, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria, finalizzata alla promozione del benessere del bambino o del ragazzo e a rimuovere la situazione di rischio e di pregiudizio in cui questi si trova.

Il progetto costituisce il presupposto imprescindibile dell'affidamento stesso, la parte fondamentale per la piena e corretta applicazione della legge.

Nell'elaborazione del progetto di affido familiare vengono coinvolti la famiglia affidataria, e per quanto possibile la famiglia di origine e il minore stesso.

Il progetto dovrà essere condiviso tra gli operatori direttamente ed indirettamente coinvolti, che hanno in carico il minore, compreso il Curatore/Tutore, se nominato, che si prende cura del minore nel rappresentarlo in tutti gli atti civili e nell'amministrazione dei suoi beni, nei termini di legge, raccordandosi periodicamente con gli altri attori coinvolti.

L'ipotesi progettuale deve contenere gli elementi essenziali che sono indicati dalla legge 184/83 all'Art.4 commi 3 e 4 per la definizione del provvedimento di affidamento.

Tali elementi riguardano:

- I motivi e gli obiettivi del provvedimento di affidamento;
- I tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da specificare in relazione alle singole situazioni;
- Le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
- Le indicazioni del Servizio Sociale territoriale, al quale è attribuita la responsabilità della vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale.

Si precisa che ogni affidamento rappresenta un'esperienza a sé e prevede un progetto specifico, definito sulla base dei problemi e dei bisogni del minore, della sua famiglia d'origine e delle disponibilità degli affidatari.

L'affidamento non può avere una durata superiore ai 24 mesi.

L'affidamento può essere prorogato, oltre i 24 mesi, dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui la sospensione dell'affidamento dovesse recare pregiudizio al minore; in ogni caso, dopo un'attenta verifica del percorso effettuato, occorre la riformulazione del progetto/programma e degli obiettivi.

Art. 10 Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari

L' Azienda Consortile Agro Solidale si impegna a corrispondere agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo al mantenimento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo familiare accogliente, nell'ambito delle competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio. Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.

Qualora le condizioni economiche della famiglia d'origine (o il minore stesso attraverso il suo patrimonio personale) lo consentano ed il progetto personalizzato lo preveda espressamente, verranno gestite direttamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale tutte le spese

straordinarie in relazione ad eventuali esigenze particolari del minore (spese sanitarie non garantite, spese odontoiatriche o per ausili, spese per eventuali servizi scolastici a pagamento per motivi legati alla residenza del minore, spese per situazioni particolari e non prevedibili da valutarsi di volta in volta). Per le spese straordinarie che non vengano coperte dalla famiglia di origine del minore, verranno previsti rimborsi specifici preventivamente autorizzati da parte dell'Azienda Consortile Agro Solidale a favore delle famiglie affidatarie.

Art. 11 Quote da riconoscere come contributo economico

Il contributo economico mensile da riconoscere alla famiglia affidataria viene stabilito con Determina Generale del Direttore dell'Azienda Agro Solidale in base alla programmazione economica annuale, differenziando gli importi in riferimento alle diverse tipologie di affido.

Art. 12 Conclusione dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare si conclude:

- con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente che lo ha disposto;
- con atto del Servizio Sociale, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;
- alla scadenza prevista nel Progetto;
- qualora la famiglia affidataria possa rendersi, nel tempo non più disponibile, o non più idonea, a portare avanti il progetto medesimo.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, i Servizi Sociali stabiliscono:

- i termini e i modi del rientro del minore presso la famiglia d'origine;
- oppure l'inserimento dello stesso in una nuova famiglia (o altra tipologia di accoglienza);
- oppure la realizzazione di un percorso di autonomia del minore qualora abbia compiuto i diciotto anni di età.

L'affidamento familiare può, in ogni caso, sempre concludersi anticipatamente nel caso in cui la prosecuzione non sia più corrispondente al superiore interesse del minore.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (Decreto Legislativo 196/03). Ai dipendenti ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge in materia di affido, le “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare” redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Linee di indirizzo Regionali.

S.A.A.T. Servizio Affidato e Adozione Territoriale

SEZIONE II

REGOLAMENTO

ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Azienda Consortile Agro Solidale
Ambito Territoriale S01_3

INDICE

Art. 1 Riferimenti Legislativi

Art. 2 Definizione e finalità

Art. 3 L'adozione nazionale e internazionale: i requisiti per presentare la domanda

Art. 4 Fasi del percorso adottivo

Art. 5 Fase pre-adottiva: accoglienza e percorso in-formativo

Art. 6 Fase pre-adottiva: gli approfondimenti psico-sociali

Art. 7 Fase pre-adottiva: tempi e modalità di trasmissione documenti.

Art. 8 Rinnovo della dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale

Art. 9 Fase di accompagnamento: il tempo dell'attesa

Art. 10 Fase Post-Adozione

Art. 1 Riferimenti Legislativi

- Legge 4 maggio 1983n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
- Convenzione dell’Aja 29.3.93 “Protezione dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 Dicembre 1999 n. 492 “Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della commissione per le adozioni internazionali a norma dell’art. 7 commi 1e 2 della legge 31.12.1998 n. 476”;
- Legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 28 Marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 Maggio n. 184 recante-disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori “nonché il Titolo VIII del libro primo del Codice Civile;
- Linee guida Regionali “Adozione Nazionale ed Internazionale”, D.G.R. n. 1666/2002 (BURC n. 29/del 17.06.2002);
- “Linee guida per l’Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozioni di minori stranieri” redatte dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, Delibera n. 3/2005/SG;

Art. 2 Definizione e finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure, il funzionamento ed i compiti del Servizio di Adozione Nazionale e Internazionale del SAAT, messo in atto dall’Azienda Consortile Agro Solidale, Ambito Territoriale S01_3.

Il Servizio fornisce informazioni utili ai cittadini che intendono presentare la domanda per l’adozione nazionale e internazionale, illustra le procedure e segue i percorsi psico-sociali che attengono al progetto adottivo con lo scopo sia di tutelare il minore e i suoi diritti che di stimolare la coppia a prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti in rapporto al ruolo genitoriale.

Il SAAT, in riferimento all’Adozione, persegue le seguenti finalità:

- Individuare un modello organizzativo per l’adozione nazionale e internazionale che assolva i compiti previsti dalla normativa, tenendo presente le esigenze delle famiglie che richiedono di adottare un bambino;
- Assicurare unitarietà dell’intervento su tutto il territorio dell’Ambito S 01_3, rendendo l’equipe adozioni stabile riferimento nel percorso adottivo e post-adottivo;
- Promuovere ed assicurare il ruolo dell’adozione nell’ottica della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’accoglienza finalizzata a garantire al bambino adottato un ambiente familiare idoneo per la sua crescita e il suo sviluppo;
- Assicurare un servizio di sostegno e di supporto a coloro che presentano disponibilità all’adozione e alle coppie adottive nel periodo dell’affidamento pre-adottivo e nel post-adozione, facilitando l’iter procedurale obbligatorio, nel rispetto della privacy, in tempi ridotti.

- Attivare e promuovere una rete con le strutture e i servizi territoriali (sociali, educativi, specialistici) per conseguire il miglior inserimento del minore nel nuovo contesto e per offrire ai genitori e al bambino i necessari supporti per specifiche esigenze/difficoltà.

Art. 3 L'adozione nazionale e internazionale: i requisiti per presentare la domanda

L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se gli stessi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

Una persona single può adottare, ma solo in "casi particolari", come recita l'articolo 44 della legge 184:

- da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
- dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- quando il bambino è disabile e orfano;
- quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo: questo si verifica, ad esempio, quando il minore, pur in stato di abbandono, non riesce ad essere affidato ad una famiglia adottiva. Conseguentemente, anziché collocarlo in istituti, si preferisce darlo in adozione a persone singole o anziane con cui il minore abbia instaurato rapporti affettivi.

Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.

I genitori potranno fare domanda per l'adozione nazionale e/o internazionale: la differenza principale tra adozione nazionale e internazionale riguarda il paese di origine del bambino e le leggi che ne governano il processo.

- Nel caso dell'adozione nazionale, il bambino e i genitori adottivi risiedono nello stesso paese. Il processo di adozione avviene interamente all'interno delle leggi e delle normative italiane.
- Nell'adozione internazionale, il bambino e i genitori adottivi sono residenti in paesi diversi. In questo caso, il processo di adozione deve seguire le leggi e le normative sia del paese di origine del bambino che del paese dei genitori adottivi. Oltre alle differenze legali e procedurali, le adozioni internazionali possono comportare sfide aggiuntive per quanto riguarda la lingua, la cultura e la distanza geografica tra il bambino e la sua nuova famiglia.

Se l'iter per l'adozione nazionale è gestito totalmente dal settore pubblico, attraverso i servizi sociali e i Tribunali per i minorenni, quello per l'adozione internazionale, invece, prevede per legge il coinvolgimento obbligatorio degli enti autorizzati iscritti all'albo della Commissione Adozioni Internazionali: un soggetto che faccia quindi da mediatore tra gli aspiranti genitori e il Paese di origine del futuro figlio.

Si parla di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un Tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore. La coppia può presentare più domande, anche successive, a più Tribunali per i minorenni, dandone relative comunicazioni a tutti i Tribunali coinvolti.

Art. 4 Fasi del percorso adottivo

Le coppie che desiderano intraprendere un percorso adottivo devono seguire una procedura di adozione, stabilita per legge, per poter garantire il diritto del minore ad avere una famiglia che sappia rispondere adeguatamente alle sue caratteristiche e necessità.

Possono essere adottati soltanto i minori o le minori dichiarati/e adottabili dall'organo competente dello Stato (italiano o estero).

Le famiglie residenti nei quattro Comuni dell'Ambito S01_3, che intendono adottare un bambino, dopo aver presentato la dichiarazione di disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i minorenni, devono rivolgersi al SAAT dell'Azienda Consortile Agro Solidale per un primo colloquio conoscitivo e per iniziare il percorso di informazione, preparazione e indagine psico-sociale, di norma della durata di 4 mesi come stabilisce la legge, che prevede una serie di colloqui con gli operatori psico-sociali "che riguardano la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare minori" (art.22 L. 184/1983).

Le tappe del percorso psico-sociale, individuate nel presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, prevedono le seguenti fasi:

- **I fase pre-adozione**
- **II fase il tempo dell'attesa**
- **III fase post-adozione**

Gli articoli successivi esplicitano l'operatività delle singole fasi.

Art. 5 Fase pre-adottiva: accoglienza e percorso in-formativo

La fase pre-adottiva prevede:

❖ Accoglienza e presa in carico della coppia da parte del SAAT:

Le coppie presentano al SAAT un'istanza per partecipare al corso formativo-informativo (denominato "In-formazione"). A conclusione del percorso il SAAT rilascerà attestato di frequenza

che, in caso di richiesta, potrà essere presentato al Tribunale per i Minorenni contestualmente agli altri documenti richiesti.

❖ Corso di In-formazione:

Si prevedono piccoli gruppi di circa 4/5 coppie per ogni corso attivato. Le modalità ed i contenuti del corso devono fornire tutti quegli elementi di conoscenza, di riflessione, di coinvolgimento e di consapevolezza riconosciuti come fondamentale premessa per una buona esperienza adottiva.

Il Corso prevede un numero minimo di 4 incontri, per almeno 12 ore complessive. Gli incontri sono condotti dall'assistente sociale e dallo psicologo, con la partecipazione di esperti, quali pediatri, giuristi, esperti della scuola, ecc.

Agli incontri dovranno obbligatoriamente presenziare entrambi i coniugi.

Strutturazione dei 4 incontri formativo-informativi:

I incontro: L'informazione

Il SAAT tratterà informazioni relativamente alle leggi che regolano l'adozione, alla funzione del TM, del SAAT, degli Enti Autorizzati e della CAI, richiamando il cambiamento di prospettiva, il diritto e la centralità del minore e non più l'adozione centrata sulla coppia, il principio di sussidiarietà e quello di solidarietà. Si affronteranno i temi relativi ai pregiudizi diffusi, alla tutela e alle garanzie per il minore. Gli aspetti giuridici saranno esclusivamente trattati da un componente del TpM o da un esperto di Diritto Minorile.

Questo percorso aiuterà la coppia a comprendere il senso delle varie competenze professionali e dei passaggi istituzionali implicati nel percorso adottivo.

II incontro: I soggetti coinvolti nel percorso adottivo (SAAT, TpM, CAI).

Saranno descritte le procedure tanto per l'adozione nazionale che per quella internazionale. Sarà definito il ruolo dei diversi operatori nell'adozione internazionale, riportando le procedure comuni e le diverse modalità di accompagnamento della coppia; saranno fornite tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole dell'Ente da parte della coppia.

III incontro: La coppia: motivazioni all'adozione e vissuti emotivi

Si ripercorrerà la storia della coppia, il progetto di genitorialità reso difficile e/o impossibile, le difficoltà, la sofferenza, la rabbia, la percezione della "diversità", il rapporto con il contesto familiare e di vita, le motivazioni alla scelta adottiva, le aspettative.

IV incontro: il bambino e la costruzione della genitorialità

Sarà affrontato il concetto di bambino "ideale" e di bambino "reale": la sua storia, la sua età, il diritto alla verità, il rispetto della sua identità, i suoi tempi relativamente alla scoperta e all'integrazione della nuova realtà di vita; i bambini difficili; i bambini traumatizzati; i bambini con problemi di salute; l'handicap. Si rifletterà sui significati, le problematiche e le difficoltà connesse alla genitorialità.

Art. 6 Fase pre-adoptiva: gli approfondimenti psico-sociali

Dopo la conclusione del percorso formativo, si effettueranno gli incontri con le singole coppie, i colloqui e le visite domiciliari.

Gli standard minimi per tali incontri devono essere:

- ❖ Per lo psicologo: almeno 2 colloqui con la coppia oltre gli incontri necessari per la somministrazione di test o per approfondimenti anche individuali.
- ❖ Per l'assistente sociale: almeno 2 colloqui, una visita domiciliare, contatti con altri familiari conviventi oltre ad eventuali approfondimenti.

- **L'approfondimento sociale**

L'assistente sociale redige una relazione dettagliata nella quale saranno riportati tutti gli elementi relativi alla storia personale e familiare dei coniugi e della coppia. Gli eventi e i dati riferiti saranno inquadrati all'interno di una visione complessa, che dovrà fornire la conoscenza più attendibile possibile della realtà personale e di coppia dei coniugi dalla narrazione della propria storia, che la coppia costruisce nella relazione con l'assistente sociale, si avrà modo di evidenziare l'evoluzione della scelta adottiva e delle aspettative che tale scelta implica.

- **L'approfondimento psicologico**

Lo psicologo redige una relazione in cui saranno riportati gli aspetti salienti della personalità dei coniugi, l'organizzazione dinamica di questi aspetti e la loro reciproca interazione nella qualità dei rapporti di coppia.

Nello specifico, gli argomenti trattati nella relazione psicologica devono riguardare:

- il profilo di personalità di entrambi i coniugi;
- le caratteristiche dei modelli di attaccamento alle figure genitoriali;
- la qualità della relazione di coppia;
- i rapporti attuali con le famiglie di origine dei coniugi;
- l'elaborazione di eventuali esperienze sfavorevoli e/o luttuose nella vita individuale e/o di coppia (es. morte di un figlio);
- l'elaborazione rispetto a infertilità/sterilità;
- la tenuta emotiva, la stabilità della coppia, l'equilibrio affettivo;
- la capacità autoriflessiva della coppia;
- la motivazione e le aspettative rispetto alla scelta adottiva, con specifiche indicazioni in merito all'internazionale, anche in presenza di altri figli;
- in presenza di altri figli, la valutazione della loro reale accettazione di un fratello/sorella;
- la capacità della coppia di accogliere e affrontare gli aspetti legati alle differenze etnico-culturali sia all'interno della famiglia che nel contesto sociale;
- la prefigurazione della competenza genitoriale e degli stili educativi;

- le indicazioni degli operatori sulle reali capacità di accoglienza della coppia (numero minori, età, provenienza, presenza di eventuali problematiche sanitarie, ecc.);

Dove possibile, nelle succitate relazioni, si devono evidenziare eventuali caratteristiche della coppia di cui tener conto nella fase di abbinamento.

- **L'abbinamento della coppia ad un minore e l'affidamento pre-adoattivo**

Per l'adozione nazionale, l'abbinamento della coppia ad un minore viene effettuato dal Tribunale per i Minorenni che, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di quel bambino o di quella bambina. La domanda di adozione nazionale è valida per 3 anni e può essere rinnovata. Quando il Tribunale propone ad una coppia l'adozione di un bambino, dopo l'accettazione da parte dei coniugi, seguono una serie di incontri col minore, programmati e preparati con cura e attenzione.

La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno e nella quale il SAAT, unitamente ai servizi sociali, sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo. L'equipe del SAAT e l'assistente sociale del Comune ove risiede la coppia hanno quindi il compito di supportarla in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatori esterni.

Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva. Nel caso in cui venissero riscontrate eventuali difficoltà dalle informazioni dei servizi locali, il Tribunale prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.

La procedura di adozione internazionale, invece, prevede una prima fase da svolgersi in Italia, nella quale viene decretata l'idoneità della coppia, ed una seconda in cui dovrà rivolgersi ad un Ente autorizzato che la seguirà per la procedura all'estero. L'ultima tappa prevede che la coppia si rechi nel Paese ad incontrare il bambino a cui è stata abbinata. Se gli incontri tra la coppia e il bambino hanno esito positivo la procedura si conclude con il rientro in Italia della nuova famiglia. Come per l'Adozione Nazionale, anche per quella Internazionale, il Tribunale compie una indagine di natura psico-sociale, affidata ai servizi sociali, per poter valutare l'idoneità della coppia ad adottare un bambino. Oltre all'indagine psicosociale vengono disposte anche altre indagini sia sanitarie che indirizzate alle autorità di pubblica sicurezza.

Quando il Tribunale per i Minorenni dispone di tutte e tre le relazioni la domanda di adozione può essere valutata. La legge prevede che la coppia abbia un anno di tempo dall'emissione del decreto di idoneità per rivolgersi ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per attivare il percorso di adozione nel Paese straniero.

L'Ente ha il compito di svolgere la pratica all'estero ed in Italia fino al completamento del percorso di adozione, occupandosi anche delle pratiche post-adoptive nel caso siano richieste dal Paese di origine del bambino. Quando i genitori rientrano in Italia con il bambino adottato devono occuparsi di alcune pratiche burocratiche che riguardano la permanenza nel territorio italiano del minore affinché l'adozione sia perfezionata. In particolare, i genitori adottivi devono:

- rivolgersi al competente ufficio della polizia di frontiera con il visto italiano e passaporto insieme alla sentenza di adozione, presentare domanda al Tribunale dei Minori per richiedere il riconoscimento da parte del tribunale italiano della sentenza del Paese estero;
- recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza per la registrazione del minore.

Molti paesi chiedono alla coppia di inviare, a cadenza prefissata, relazioni riguardanti l'integrazione del minore nella nuova famiglia.

Con la trascrizione del provvedimento di adozione, il minore diventa definitivamente un cittadino italiano ed un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia che è appena nata.

Art.7 Fase pre-adoptiva: Tempi e modalità di trasmissione documenti

Al termine del percorso di orientamento, il SAAT provvederà ad inviare al TpM, separatamente o in un'unica relazione:

- la valutazione sociale;
- la valutazione psicologica.

La trasmissione della suddetta documentazione al TpM deve avvenire entro 120 gg. dalla richiesta dello stesso.

Art.8 Rinnovo della dichiarazione di disponibilità all'adozione

Nei casi di rinnovo della dichiarazione di disponibilità all'adozione, le coppie effettueranno esclusivamente i colloqui con l'assistente sociale e con lo psicologo, i quali valuteranno l'opportunità di eventuali approfondimenti, in relazioni ai cambiamenti avvenuti nella storia recente alla coppia.

Art.9 Fase di accompagnamento: Il tempo dell'attesa

Il SAAT deve prevedere dei percorsi di accompagnamento (ogni 6 mesi), con incontri di gruppo che aiutino a rafforzare/rielaborare gli input ricevuti, collocandoli all'interno della propria storia personale e di coppia.

Gli incontri si terranno presso la sede dell'Azienda Consortile Agro Solidale e affronteranno i seguenti temi:

- l'identità etnica;
- la relazione tra fratelli nell'adozione;
- essere padre nell'adozione;

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

- essere madre nell'adozione;
- l'adozione di bambini in età scolare;
- l'adozione e l'inserimento scolastico;
- il rischio sanitario.

Il SAAT, inoltre, qualora le coppie lo richiedano o i consulenti ne percepiscano la necessità e utilità, devono fornire loro una consulenza individualizzata nella formula di colloqui di sostegno.

Art.10 Fase Post-Adozione

Il SAAT deve, ai sensi dell'art 34 della Legge 04/05/1983 n. 184 e successive modificazioni, garantire, se richiesti, gli opportuni interventi di assistenza e sostegno. In ogni caso, essi riferiranno al TM sull'andamento dell'inserimento del minore, segnalando le eventuali difficoltà e, a tal fine, assicurando le opportune verifiche. Nelle relazioni semestrali di aggiornamento che il SAAT invierà al TM, dovranno essere contenute le informazioni relative a:

- abitazione;
- storia dell'inserimento del minore;
- stato di salute del minore;
- vita del minore in famiglia;
- vita sociale del minore;
- aspettative dei genitori circa il futuro del minore.